

2) FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLE DOMANDE AVANZATE

Non si può preliminarmente non rilevare come le pretese rivendicate e fatte valere e di cui in questa sede illegittimamente e temerariamente si chiede tutela siano già state oggetto di accertamenti giudiziari.

In particolare:

1. con provvedimento del 22/10/2004 nel giudizio recante R.G.62692/04 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Roma, Dott.ssa Zannella, è stato rigettato il sequestro giudiziario del simbolo IDV proposto dall'Avv. Di Domenico e tutte le altre richieste avanzate dallo stesso ricorrente il quale fantomaticamente parlava di un uso sceleris del partito Italia dei Valori senza che ciò trovasse alcun fondamento logico e giuridico tanto che il Tribunale Ordinario di Roma ha rigettato tutte le domande proposte dall'Avv. Di Domenico condannandolo tra l'altro al pagamento delle spese di lite **(Doc. All. 3)**;
2. con provvedimento del 22/12/2004 nel giudizio di reclamo avverso la decisione di cui al punto a) ed avente RG 79632/04 ha confermato integralmente la decisione de quo anche in ordine alle spese di lite **(Doc. All. 4)**;
3. Con ricorso ex art. 20 e 2367 c.c. recante R.G. 407050/04 (procedimento camerale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Roma Giudice relatore il Cons. dott. Nazzicone) depositato il 09/08/2004 l'Avv. Di Domenico chiedeva al Tribunale Ordinario di Roma ai sensi dell'art. 20 c.c., di disporre la convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare sui richiesti punti all'ordine del giorno:
 - 1) *verifica dei bilanci relativi alle precedenti gestioni 2000-2003;*
 - 2) *verifica ed approvazione eventuale di quello attuale;*
 - 3) *verifica delle risponderenze di bilancio con i libri sociali;*
 - 4) *verifica delle disponibilità non debitamente autorizzate;*

- 5) invalidità o inesistenza giuridica della sintesi delle decisioni assunte dal Presidente o dall'Esecutivo Nazionale dell'Italia dei Valori nella riunione di Rimini del 9-10 Luglio 2004, pubblicata sul sito internet IDV il 18 luglio 2004;
- 6) eventuale esperimento di azione di responsabilità degli amministratori (artt. 40, 2393 e 2409 c.c. in quanto applicabili) e truffa contrattuale (artt. 640 e 640 bis c.p.);

Il Tribunale ordinario di Roma con provvedimento del 18/11/2004 ha rigettato il ricorso proposto dall'Avv. Di Domenico ed ha compensato le spese di lite (Doc.All 5)

4. Avverso il provvedimento di cui sopra l'Avv. Di Domenico ha interposto reclamo alla Corte di Appello di Roma recante RG 3243/04 (svoltosi innanzi alla II Sezione Civile della Corte di Appello di Roma relatore Cons. dott. Cofano) chiedendo all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma di disporre la revoca del provvedimento impugnato e la riforma dello stesso.

La Corte di Appello di Roma con provvedimento del 25/02/2005 depositato in Cancelleria il 10/03/2005, nel giudizio di reclamo, ha rigettato il ricorso proposto dall'Avv. Di Domenico (Doc. All. 6);

5. Con ricorso per sequestro recante R.G. 61513/05 (svoltosi dinnanzi al Tribunale di Roma in persona del G.I. Dott. Manzo) nel novembre 2005 l'Avv. Di Domenico chiedeva al Tribunale Ordinario di Roma di *autorizzare il **sequestro conservativo** del fondo comune dell'Associazione politica "Italia dei Valori – con Di Pietro", ovvero dei corrispondenti crediti che parte convenuta vanta nei confronti dei propri debitori, sino alla concorrenza di € 300.000,00; in via subordinata autorizzare il **sequestro giudiziario** del fondo comune IDV,...e di autorizzare il **sequestro giudiziario** del registro delle assemblee IDV 2001 – 2004 attesa la natura e la funzione probatoria delle stesse nel giudizio...**Il Tribunale Ordinario di Roma***

nella persona del G. I. Dott. Manzo con provvedimento del 27/02/2006 ha rigettato le domande cautelari proposte dall'Avv. Di Domenico.(Doc. all. n. 7)

6. Con ricorso per sequestro recante R.G. 63337/05 (svoltosi dinnanzi al Tribunale di Roma in persona del G.I. Dott. Di Salvo) nel novembre 2005 un sedicente **Movimento dei Valori** in persona – guarda caso - del suo legale rappresentante Avv. Mario Di Domenico riproponeva al Tribunale Ordinario di Roma le stesse richieste che già aveva proposto l'avv. Di Domenico in proprio (e che si era già visto respingere) e precisamente di: *autorizzare il **sequestro conservativo** del fondo comune dell'Associazione politica "Italia dei Valori – con Di Pietro", ovvero dei corrispondenti crediti che parte convenuta vanta nei confronti dei propri debitori, sino alla concorrenza di € 300.000,00; in via subordinata di autorizzare il **sequestro giudiziario** del fondo comune IDV...e di autorizzare il **sequestro giudiziario** del simbolo Italia dei Valori – Lista Di Pietro. **Il Tribunale Ordinario di Roma nella persona del G. I. Dott. Di Salvo con provvedimento del 02/02/2006 depositato in Cancelleria il 06/02/2006 ha respinto le richieste di sequestro conservativo e di sequestro giudiziario formulate. (Doc. All. 8);***

7. Con ricorso al TAR del Lazio recante R.G. 2136/05 (svoltosi innanzi la II^ Sezione Bis del TAR Lazio) l'Avv. Mario Di Domenico in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Lazio chiedeva l'annullamento previa sospensione del decreto di approvazione della lista elettorale di candidati con il contrassegno "Italia dei Valori – con Di Pietro" e di ogni altro atto collegato, presupposto e conseguente.

Il TAR del Lazio con Ordinanza del emessa nella camera di consiglio del 15/03/2005 ha respinto la domanda incidentale di sospensione formulata dall'Avv. Mario Di Domenico. Inoltre, con Sentenza n. 3847/2005 il TAR del

Lazio definitivamente pronunciando ha respinto il ricorso proposto dall'Avv. Mario Di Domenico (Doc. All. 9);

8. Avverso l'Ordinanza di rigetto della domanda di sospensione l'Avv. Mario Di Domenico ha proposto appello al Consiglio di Stato. avente R.G. 2148/05 (svoltosi innanzi la V^a sezione del Consiglio di Stato) **Il Consiglio di Stato con Ordinanza pronunciata nella camera di Consiglio del 22/03/2005 ha respinto l'appello proposto dall'Avv. Mario Di Domenico (Doc. All. 10);**
9. **Con provvedimento del 17 maggio 2006, depositato in cancelleria l'8 giugno 2006, il Tribunale Civile di Roma, 3° sezione, in composizione collegiale, Giudice Relatore Dott. Manzo, a seguito del reclamo proposto avverso il rigetto della domanda del Movimento dei Valori, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Mario Di Domenico, di concessione di sequestro conservativo e, in subordine, di sequestro giudiziario del fondo Comune "Italia dei Valori con Di Pietro" e sequestro giudiziario del simbolo con ordinanza, confermava il provvedimento reclamato (Doc. all. n. 11) ;**
10. **Con provvedimento del 17 maggio 2006, depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006, il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, Giudice Relatore Dott. Vannucci, a seguito del reclamo proposto dall'Avv. Mario Di Domenico, avverso la mancata concessione del sequestro giudiziario sul fondo Comune "Italia dei Valori con Di Pietro" e del "registro delle assemblee di Italia dei Valori", il Collegio ha ritenuto di confermare l'ordinanza depositata il 2 marzo 2006 con la quale il Giudice Istruttore designato per la trattazione del processo di cognizione pendente avanti il Tribunale di Roma, con R.G. n. 61513/05, ha rigettato le istanze cautelari proposte dallo stesso Di Domenico nei confronti dell'Italia Dei Valori, On. Antonio Di Pietro e On. Silvana Mura (Doc. All. n. 12)**

11. in data 10 ottobre 2007 è stata emessa a conclusione del giudizio avente N.R.G. 63337/05 dal Tribunale Civile di Roma, Sez. III, Dott. Di Salvo la sentenza con cui si “condanna il Movimento dei Valori alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Italia dei Valori, dell’on.le Antonio Di Pietro e di Mura Silvana che liquida, considerata anche la fase cautelare, in complessivi € 12.255,67, di cui € 2.075,68 per competenze e € 9.189,71 per onorari, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. come per legge”;e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c.c., l’Avv. Mario Di Domenico, in qualità di legale rappresentante del Movimento dei Valori, risponde personalmente e solidalmente di tutte le debenze gravanti sull’associazione (Doc. All. n. 13)

Basta quindi leggere i dispositivi dei provvedimenti per capire che i numerosi accertamenti compiuti dalle diverse autorità giudiziarie hanno avuto origine sempre dalle stesse questioni di fatto e di diritto e si osservi: sono le stesse che oggi nuovamente parte attrice ripropone.

Ma anche qualora si negasse al caso di specie efficacia preclusiva alle precedenti pronunce in quanto aventi ad oggetto un *petitum* differente rispetto a quello oggi fatto valere da parte attrice, indubbiamente andrebbe riconosciuta alle medesime pronunce valenza di giudicato implicito.

La giurisprudenza assolutamente maggioritaria assume che l’efficacia della cosa giudicata copre non soltanto la pronuncia finale, con cui venga riconosciuto ad una delle parti il bene controverso, ***ma anche gli accertamenti che si presentino come necessaria premessa o presupposto logico necessario della decisione***, sicché qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo rapporto o negozio giuridico, l’accertamento compiuto circa una questione di fatto o di diritto, che incida su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbia costituito la premessa logica della statuizione, preclude il

riesame del punto accertato e risolto, anche quando l'altro giudizio abbia finalità diverse da quelle che rappresentano lo scopo ed il *petitum* del primo.

E così, si è affermato che: *"In materia di procedimento civile, il giudicato copre le eccezioni proposte o che si sarebbero potute proporre per contrastare l'efficacia dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dall'attore* (Cass. 3412/2003), e che: *"l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito)* (Cass. 375/2000). Parimenti, si è ancora insegnato che: *"il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa"* (Cass. 11493/2004).

Alla luce dei principi sopra esposti la presente difesa ritiene che le domande proposte da controparte incontrino il limite del giudicato implicito.

Inoltre, l'Avv. Di Domenico ha sporto denuncia querela nei confronti dell'On. Antonio Di Pietro, Presidente e fondatore dell'Italia dei Valori, che si è conclusa con decreto di archiviazione da parte del Tribunale penale di Roma nella persona del GIP dott. IMPERIALE. (Doc. all. n. 14)

Ma vi è di più!

Il decreto citato oltre ad archiviare il procedimento nei confronti dell'On DI Pietro **stigmatizzato i comportamenti dell'Avv. Di Domenico tanto da restituire gli atti al PM in modo da procedere nei confronti del Di Domenico per il reato di calunnia.**

Un solo dato è certo!

A seguito del venir meno del rapporto politico tra l'Italia dei Valori e l'Avv. Di Domenico quest'ultimo si è accanito nei confronti del partito IDV e dell'odierno convenuto con una miriade di procedimenti giudiziari che hanno avuto tutti lo stesso esito.

Tra l'altro, il comportamento dell'attore e la personalità dello stesso è stigmatizzato nel decreto di archiviazione del GIP, Dott. Imperiale, che lo definisce “**emotivamente e assai coinvolto** in tutte le vicende giudiziarie che lo vedono protagonista ed **in una situazione di aperta conflittualità** con l'associazione Italia dei Valori”.